



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

ORDINANZA N° 305 / 11-3-2011

IL SINDACO

VISTO il verbale di SOMMA URGENZA redatto in data 01 Dicembre 2010 da Dirigenti Tecnici del Genio Civile di Ragusa con il quale, relativamente ad un tratto di costa di Contrada Cammarana (torre delle fortificazioni greche dell'area archeologica di Camarina), veniva constatato che:

- 1) - il fronte erosivo presenta andamento paraverticale e che sullo stesso si notano numerosi segni di distacco di blocchi marnoso-argillosi o detritici anche di notevoli dimensioni;
- 2) - il muro della sopracitata Torre, posizionato trasversalmente rispetto al fronte erosivo, ha il proprio paramento esterno posto sul margine della falesia in movimento;
- 3) - che gli agenti atmosferici, data la natura del terreno marnoso-argilloso con sovrastante coltre di arenaria e calcarenite friabile, aggravano sempre di più il suddetto fenomeno di sfaldamento della falesia;
- 4) - i suddetti fenomeni possono portare, in tempi brevissimi, al rovinoso crollo della Torre delle fortificazioni greche dell'Area Archeologica.

VISTA la nota n. 100287 del 07/12/2010 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità servizio 11° - Assetto del Territorio Autorizzazione che autorizzava la esecuzione dei lavori al fine di eliminare il pericolo di crolli e garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
VISTO il progetto relativo ai lavori di protezione e salvaguardia della torre delle fortificazione greche dell'area archeologica di località punta Cammarana di Ragusa redatto dal Genio Civile di Ragusa dal quale si evince che

- non è stato rimosso alcun materiale dal promontorio o dalla falesia e non sono state rimosse sabbie o argille dal fondo del mare;
- l'intervento consiste unicamente nella formazione di una scogliera in mare a ridosso della falesia al solo scopo di arginare il fenomeno erosivo che sta interessando l'area su cui insiste la torre da salvaguardare;
- soltanto di recente l'area su cui è stata realizzata la scogliera è stata occupata dal mare a seguito della erosione, per cui l'intervento ha il solo scopo di limitare la erosione;
- La scogliera ha una dimensione molto limitata ed è stata realizzata con forme tondeggianti al fine di non creare ulteriori turbolenze nel moto ondososo;

- La scogliera è stata realizzata con massi cavati dalla formazione Ragusa presente nella Provincia di Ragusa per circa il 70% del territorio e della stessa natura di quelli utilizzati per la recente formazione della scogliera di ponente del Porto di Scoglitti (Calcari).
- Anche i massi contrapposti alla falesia sono calcarei della stessa natura di quelli utilizzati per la scogliera. La inclinazione e la forma data alla sagoma ricalca del tutto i volumi e le geometrie del promontorio esistente;
- L'intervento non prevede la posa in opera di calcestruzzi o materiali artificiali ma soltanto di massi per la formazione della scogliera;
- L'impatto visivo della scogliera sarà paragonabile a quello naturale poiché i massi da porre in opera avranno caratteristiche simili agli scogli naturali esistenti in zona.

VISTO il comma 11 dell'art. 6 del D lgs 152/2006 ;

VISTA la Legge 225/92 ex art. 5 commi 2 e 5 per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la messa in sicurezza di un'area di interesse archeologico, in imminente pericolo di crollo;

PRESO ATTO che sia il Genio Civile che Il Dipartimento Regionale hanno riconosciuto la necessità di intervenire con procedura di somma urgenza;

RITENUTO che sia per la necessità di intervenire con gli estremi della somma urgenza al fine di eliminare il pericolo di crolli e garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e un danno irreparabile al patrimonio storico-archeologico, sia per la tipologia ed entità dei lavori, sia per le modalità con le quali le opere sono state eseguite, sia infine per la circostanza che l'Amministrazione procedente ha adoperato, nell'esecuzione dei lavori, idonee misure di mitigazione, si possa procedere in deroga alla procedura di valutazione di incidenza ed assoggettabilità di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (VIA)

per i motivi contingibili ed urgenti, esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA

1. Dare atto che relativamente all'intervento posto in essere dal Genio Civile di Ragusa relativamente ad un tratto di costa in contrada Cammarana (torre delle fortificazioni greche dell'area archeologica di Camarina) sussistono le condizioni per effettuare lo stesso in deroga alla procedura di incidenza in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale.

2. Autorizzare pertanto, ora per allora tenuto conto della procedura d'urgenza adottata, l'esecuzione dell'intervento relativo ai lavori di somma urgenza in argomento procedendo in deroga alla procedura di incidenza in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Ragusa, 11.03.2011


IL SINDACO
(Nello Dipasquale)